

## STATUTO DELLA "PRO CITTA' VECCHIA"

### Vecchi articoli:

- Art. 13: **COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO:** Il Comitato è composto da un minimo di 7 a un massimo di 15 membri. Il Comitato nomina il presidente. La distribuzione delle cariche è pure di competenza del Comitato. Quel membro del Comitato che mancasse alle sedute per quattro volte senza giustificazione plausibile sarà ritenuto dimissionario.
- Art. 14 Al Comitato è affidata la direzione della società e l'amministrazione sociale.
- Per la validità delle decisioni del Comitato è necessaria la presenza di almeno 5 membri.
  - Le risoluzioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti decide il presidente.
  - Di ogni seduta del Comitato si terrà un verbale.
  - Alle sedute di Comitato possono partecipare anche i soci, ma solo a titolo consuntivo.
- Art. 19 In caso di scioglimento della società, tutto il patrimonio di sua proprietà verrà dato in custodia all'Ente turistico di Locarno fintanto che non sarà costituita un'altra società consimile. Passerà definitivamente all'Ente Turistico di Locarno dopo cinque anni dallo scioglimento.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea ordinaria costitutiva del 13.II.1976 e modificata all'art. 13 dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 03.III.1978. Le due Assemblee sono state convocate nella Sala del Palazzo della Corporazione borghese, in Via Ospedale 14, in Locarno.

### Nuovi articoli:

- Art. 13 **Composizione del comitato direttivo:** il comitato è composto da un minimo di 5 membri. Il comitato nomina il presidente. La distribuzione delle cariche è pure di competenza del comitato. Quel membro del comitato che mancasse alle sedute per quattro volte senza giustificazione plausibile sarà ritenuto dimissionario.
- Art. 14 Al comitato è affidata la direzione della società e l'amministrazione sociale.
- Per la validità delle decisioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza.
  - Le risoluzioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti decide il presidente.
  - Di ogni seduta il comitato si terrà un verbale.
  - Alle sedute di comitato possono partecipare anche i soci, ma solo a titolo consuntivo.
- La decisione avrà luogo a scrutinio segreto.
- Art. 19 In caso di scioglimento della società, tutto il patrimonio di sua proprietà verrà dato in custodia ad un'altra società del locarnese con scopi analoghi, fintanto che non sarà costituita un'altra società consimile. Passerà definitivamente alla società prescelta dopo cinque anni dallo scioglimento.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea ordinaria costitutiva del 13.2.1976, dell'assemblea straordinaria del 3.3.1978, delle assemblee del 20.4.2005 e del 24.4.2024.